



Ordine degli Psicologi  
della Toscana

# RACCOLTA E PROCEDURE RELATIVE ALLA **NORMATIVA ITALIANA** **SULLA DISABILITÀ**

Documento per la cittadinanza



Gruppo di lavoro

Psicologia  
delle Disabilità

REFERENTE

Dr. Bianchi Duccio Maria

COORDINATRICE

Dr.ssa Giomi Francesca

Dr. Bacciottini Marco

Dr.ssa Delle Fave Alessandra

Dr.ssa Dioli Lisa

Dr.ssa Lazzeri Noretta

Dr.ssa Marangio Paola

Dr.ssa Mariani Giovanna

Dr.ssa Scotto Jole




# Premessa

**Disabilità:** condizione complessa e multifattoriale dove, a fianco di deficit o limitazioni, vi sono imprescindibili elementi di auto-determinazione e diritto al pieno raggiungimento del più alto livello di benessere possibile.

La **disabilità** richiede che la presa in carico della persona e della sua famiglia sia quanto più **globale ed integrata possibile**, al fine di ricompattare gli aspetti medico-sanitari ed i correlati psicologici ed affettivo-relazionali in una visione di insieme che **garantisca l'espressione e la realizzazione di sé della persona con disabilità**.

Il fine del presente progetto è quello di offrire **uno strumento pratico-operativo** che faciliti la lettura e l'applicazione delle normative vigenti e di fornire **un quadro sintetico e di facile consultazione dei principali aspetti giuridici e pratici** delle normative vigenti in tema di disabilità.



Leggi prese in esame:

- **Legge 104 del 5 febbraio 1992**  
"Rubricata come Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- **Legge 68 del 12 marzo 1999**  
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- **Legge 112 del 22 giugno 2016**  
"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".
- **Legge Regionale 41 del 24 febbraio 2005**  
"Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".
- **Legge 328 del 8 novembre 2000**  
"Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Per ogni legge sono stati trattati i seguenti punti:

- **Introduzione;**
- **Bisogni a cui la legge risponde;**
- **Ente erogatore/fruitori;**
- **Iter procedurale;**
- **Riferimenti normativi.**

## SOMMARIO

	<u>3</u>	LEGGE N. 104
	<u>5</u>	LEGGE N.68
	<u>11</u>	LEGGE N. 112
	<u>13</u>	LEGGE N. 41
	<u>15</u>	LEGGE N. 328



# Legge n. 104 del 5 febbraio 1992

**“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”**

## INTRODUZIONE

È la legge quadro di tutela dei soggetti diversamente abili che abbiano problematiche croniche o temporanee che ne limitino l’espressività fisica, psichica o sensoriale, tali da pregiudicarne la dignità umana, la libertà, l’autonomia, così come la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro, nella società.

Ne ha diritto la persona handicappata, colui che presenta “una minorazione nelle aree fisica, psichica o sensoriale [...] che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.” (art.3)

Il comma 3 specifica, inoltre, che la minorazione può assumere connotazione di gravità qualora vi sia una riduzione dell’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici così come illustrato nell’ art. 10 “interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità”.

## A QUALI BISOGNI RISPONDE LA LEGGE

Principio di perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. (art.1)

I principi generali perseguiti dalla legge ed alla base di ogni intervento riguardano ricerca, prevenzione, intervento.

Al comma H si stabilisce di “garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi

tecnici, prevedendo [...] interventi economici integrativi [...]”. (Art.5)

La legge mette in evidenza anche la necessità di occuparsi in maniera specifica e sistematica di **diagnosi, cura e riabilitazione, inserimento ed integrazione sociale, servizio di aiuto personale, diritto all’educazione ed all’istruzione della persona con disabilità** (art. 6, 7, 8, 9, 12, 13).

## ITER PROCEDURALE

La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS territorialmente competente. La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi.

**Certificato del medico di base** (validità 90 giorni, oltre i quali va rifatta la domanda) che viene compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente.

- La **presentazione della domanda all’INPS**.
- La **ricevuta e la convocazione** a visita.
- La **visita**.
- **Visita domiciliare** (solo nel caso in cui la persona sia intrasportabile).
- La **verifica**.
- L’invio del **verbale**.
- L’**aggravamento**.
- **Visite di revisione** e certificati “a scadenza”.



## LEGGE N. 104

### ALTRI AMBITI DELLA LEGGE 104

#### ⦿ AIUTI ALLA PERSONA

- Art. 9 Servizio di aiuto personale.
- Art. 10 Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.
- Art. 11 soggiorni all'estero per cure.

#### ⦿ SCUOLA

- Art. 12 Diritto all'educazione e all'istruzione.
- Art. 13 Integrazione scolastica (seguito da articoli specifici per la Scuola fino all'Art. 16).

#### ⦿ INSERIMENTO PROFESSIONALE

- Art. 17 Formazione Professionale.
- Art. 18 Integrazione lavorativa.
- Art. 20 Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.

#### ⦿ ALTRO

- Art. 23 Turismo.
- Art. 24 Barriere Architettoniche.
- Art. 25 Informazione e comunicazione.
- Art. 26 Mobilità e trasporti.

#### ⦿ PARTECIPAZIONE, AGEVOLAZIONI FISCALI, PROTESI

- Art. 29 Esercizio del diritto di voto.
- Art. 32 Agevolazioni fiscali.
- Art. 33 agevolazioni.
- Art. 35 Protesi e ausili.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

#### La Legge 104/92

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg>

#### Legge 183/2010

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/11/09/010G0209/sg>



### TORNA AL SOMMARIO



2 PREMESSA

5 LEGGE N.68

11 LEGGE N. 112

13 LEGGE N. 41

15 LEGGE N. 328



# Legge n. 68 del 12 marzo 1999

## "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

### INTRODUZIONE

L'**articolo 1** della **Legge 68/99** recita: "La presente legge ha come finalità la **promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro** attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato".

**Prevede l'accertamento delle condizioni di disabilità, (art. 1 - comma 4).**

Tale accertamento consente di:

- accedere al sistema per l'**inserimento lavorativo** dei disabili;
- ed in particolare ai percorsi di **collocamento mirato**.

### BISOGNI A CUI RISPONDE LA LEGGE

L'accertamento delle condizioni di disabilità rientra tra le misure per **agevolare l'inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile**.

Anche gli invalidi totali con percentuale di invalidità pari al 100% e 100% più accompagnamento, hanno diritto:

- alla valutazione delle capacità lavorative;
- ad accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato, qualora tale valutazione risulti positiva.

INAIL svolge l'**accertamento dello stato invalidante** e controllo sulla permanenza di tale stato. (Scheda per definizione delle capacità per la formulazione della diagnosi funzionale e redazione relazione conclusiva con "suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile".

Per le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio l'accertamento delle condizioni di disabilità continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni

### ITER PROCEDURALE

La **commissione** di accertamento, sulla base della valutazione globale, **formula entro quattro mesi** dalla data della prima visita, la **relazione conclusiva** che può contenere suggerimenti su eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile.

La **relazione conclusiva** dell'accertamento della condizione di disabilità **viene trasmessa alla persona** disabile e al **Comitato tecnico** presso i Centri per l'impiego.

Sulla base di tale relazione, viene individuato il **percorso di inserimento più adeguato** al soggetto.

La commissione effettua anche le visite sanitarie di controllo sulla permanenza dello stato invalidante o aggravamento delle condizioni di disabilità

L'attività della commissione di accertamento (**art. 6**) è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile attraverso la formulazione:

- **Della diagnosi funzionale** (descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona basata su dati anamnestico-clinici, su dati attinenti alla



**LEGGE N. 68**

diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale eventualmente redatti per la persona disabile nel periodo scolastico, sulla valutazione della documentazione medica preesistente;

- Del **profilo socio-lavorativo** della persona disabile attraverso l'acquisizione di notizie utili per individuare la persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità (eventuale diagnosi funzionale e profilo dinamico-funzionale) e di lavoro anche in collaborazione con il comitato tecnico.

L'accertamento è eseguito secondo una apposita scheda per la definizione delle capacità lavorative ed utilizzando precise definizioni medico-scientifiche stabilite dalla normativa di riferimento.

**FRUITORI**

- **Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale**, che comportino una riduzione della **capacità lavorativa superiore al 45%**;
- **Persone invalide del lavoro** con grado di invalidità **superiore al 33%**;
- **Persone non vedenti, persone non udenti.**



La stessa normativa si applica anche ad altre "categorie protette" (L. 68/1999, art. 18):

- orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero a causa dell'aggravarsi di invalidità riportate per tali cause
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale
- profughi italiani rimpatriati
- familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere

**QUOTE DI ASSUNZIONE E AGEVOLAZIONI FISCALI**

**Art. 3**

I **datori di lavoro**, pubblici e privati, **sono tenuti** ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle **categorie protette** nella seguente misura:

- da 15 a 35 dipendenti → un disabile
- da 36 a 50 dipendenti → due disabili
- da 51 a 150 dipendenti → 7% (disabili) e un altro beneficiario della L. 68/99
- oltre 150 dipendenti → 7% (disabili) e 1% di altri beneficiari della L. 68/99 (iscritti al collocamento mirato ai sensi dell'articolo 18 della Legge 68/99: vedove e orfani del lavoro, per servizio, di guerra e i profughi italiani).

**Art. 13**

Attraverso le convenzioni e, nei limiti del Fondo Nazionale, si possono concordare:

- Fiscalizzazione per max otto anni dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori disabili con **ridotta capacità lavorativa superiore al 79%**.
- Fiscalizzazione per max otto anni dei contributi

## LEGGE N. 68

previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori con **handicap intellettuale e psichico** indipendentemente dalla percentuale di invalidità.

- Fiscalizzazione del 50% per max. 5 anni per l'assunzione di lavoratori con **ridotta capacità lavorativa tra il 67 e 79%**.
- Rimborso forfetario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro per disabili con **invalidità superiore al 50%** o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche.

Le agevolazioni sopra elencate sono estese anche ai datori di lavoro che procedono all'assunzione dei disabili anche se non soggetti all'obbligo di legge.

## MODALITÀ DI ASSUNZIONE

## Art. 7, art. 11

I datori di lavoro, sia pubblici che privati, assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento presso i Centri per l'Impiego o le Province.

Possono essere stipulate convenzioni (gradualità dell'assunzione del tempo e programma di inserimento lavorativo mirato), in cui sono stabiliti tempi e modalità di assunzione.

Può essere prevista la chiamata nominativa, tirocini formativi e di orientamento, assunzione a tempo determinato, periodi più lunghi di quelli previsti dal CCNL. Le convenzioni di tirocinio formativo e di orientamento, per essere computabili al fine della quota di riserva, devono essere concordate dall'azienda con l'Ufficio competente.

Le modalità di assunzione sono:

- Contratto a termine superiore a nove mesi;
- Contratto di formazione e lavoro;
- Apprendistato;
- Part-time;
- Telelavoro.

## COLLOCAMENTO MIRATO

## Art. 2

Per **collocamento mirato** dei disabili si intende quella serie di **strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto**, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Presso i **Centri per l'Impiego** della Provincia sono stati decentrati i **servizi di prima accoglienza** e informazione, iscrizione, colloquio specialistico, consulenza e prenotazione per le offerte di lavoro per i cittadini disabili alla ricerca di una occupazione.

## ➤ ISCRIZIONE

Le persone disoccupate che intendano iscriversi negli elenchi della Legge 68/99, devono recarsi al Centro per l'Impiego del luogo di domicilio, presentando i seguenti documenti:

- documento di identità ed eventuale permesso di soggiorno;
- codice fiscale.

All'atto dell'iscrizione devono rilasciare una autocertificazione relativa allo stato di famiglia ed ai redditi percepiti, da compilare presso lo stesso Centro per l'Impiego.

Sono inoltre necessari, per ciascuna categoria, i seguenti documenti (in originale o copia conforme):



## LEGGI N. 68

**Invalidi civili, sordomuti, minorati della vista:**

- certificato di invalidità (originale o copia conforme all'originale), rilasciato dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile del sordomutismo e della cecità;
- relazione conclusiva rilasciata dalla stessa commissione.

**Invalidi del lavoro:**

- certificato di invalidità (originale o copia conforme), rilasciato dall'INAIL;
- relazione conclusiva rilasciata dalla stessa commissione (se posseduta).

**Invalidi per servizio:**

- Decreto del Ministero del Tesoro (ex Mod. 69/ter) o dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il disabile ha prestato servizio, dalla quale si evince la dipendenza da causa di servizio delle invalidità riconosciute e la categoria ascritta

**Invalidi di guerra:**

- dichiarazione della Prefettura

**Vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere:**

- certificato del Prefetto del luogo di residenza. Le persone appartenenti a tale categoria possono iscriversi negli elenchi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.

**Per il Collocamento Mirato la domanda può essere:**

- **Domanda presentata da disabili già in possesso di un verbale di accertamento della invalidità civile.** (in via telematica all'INPS ma non abbinata al certificato medico ma con i dati del verbale di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità o sordità, già posseduto).
- **Domanda presentata da soggetti che non hanno ancora effettuato l'accertamento sanitario di invalidità civile.** La domanda deve essere presentata contestualmente a quella per il riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco civile o sordo, segnalando le due richieste sulla

domanda telematica. In questo caso, l'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità va inoltrata dall'interessato (soggetto disabile) al Direttore della sede INPS di appartenenza, dopo che il medico di base o altro medico abilitato ha inviato all'INPS, sempre per via telematica, la certificazione medica finalizzata alla domanda per il riconoscimento della disabilità grave e rilasciato all'interessato l'attestazione dell'avvenuto invio.

**FARE DOMANDA DI INVALIDITÀ**➤ **Primo step**

Il cittadino dovrà recarsi presso un medico abilitato alla **compilazione telematica del certificato medico** introduttivo che attesti le infermità invalidanti. Dati necessari:

- **dati anagrafici del cittadino**, completi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria;
- **dati clinici** (anamnesi, obiettività)
- **diagnosi**, con codifica ICD-9;
- **indicazione dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto** permanente di un accompagnatore o della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (in caso di richiesta di indennità di accompagnamento);
- **indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto** (al fine di fruire delle previsioni della legge n. 80/2006);
- **indicazione di eventuali patologie oncologiche**, ai sensi dell'art. 6 della legge 80/06, o per le patologie comprese nel decreto 2 agosto 2007 (al fine di contenere i tempi di convocazione entro 15 giorni);
- **indicazione della finalità del certificato** (per invalidità civile / cecità / sordità / handicap - Legge 104/92 / disabilità - Legge 68/99).





## LEGGI N. 68

### ⌚ Secondo step

Presentare la domanda all'INPS per via telematica. Il cittadino ha due possibilità:

- presentarla in **autonomia** attraverso il portale web dell'INPS,
- **farsi affiancare** nella compilazione della domanda online dal **patronato, CAF, associazioni** di categoria o altre organizzazioni associative.

Una volta compilato il modello della domanda, il sistema propone una data per la convocazione (è possibile scegliere una data diversa da quella proposta).

La **prima visita** deve essere fissata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per l'effettuazione delle visite ordinarie; entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda in caso di patologia oncologica.

La data definitiva viene comunicata anche con **lettera raccomandata** con avviso di ricevimento.

### ⌚ Terzo step:

Il **giorno della visita** il cittadino dovrà presentarsi ad una commissione medica dell'**ASL** di riferimento, con la propria cartella clinica. Se impossibilitato deve essere certificato dal medico in modo che la visita possa essere effettuata a domicilio. Al termine della visita la commissione redige un verbale elettronico e deve approvarlo all'unanimità.

Se il parere della commissione non è unanime l'Inps sospende momentaneamente la procedura e acquisisce la documentazione per farla esaminare dal Responsabile del proprio Centro Medico Legale. Il funzionario può dare validità al verbale entro 10 giorni, oppure procedere a una nuova visita nei successivi 20 giorni.

### ⌚ Quarto step:

Una volta **validato il verbale**, il cittadino lo deve inviare all'**Inps** e conservare il certificato in modo da presentarlo, in fase di iscrizione, al collocamento mirato del Centro per l'Impiego, al fine di accedere alle procedure dedicate ai disabili relative alle offerte di lavoro. Se l'esito è negativo,

è possibile fare ricorso all'Inps entro 180 giorni dalla notifica del verbale.

### Domanda di revisione delle condizioni di disabilità.

La **domanda deve essere presentata dal Comitato Tecnico presso i Centri per l'impiego**, anche su richiesta delle aziende, per la verifica della residua capacità lavorativa e/o per una nuova diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo. In caso di dichiarazione di incollocabilità decade automaticamente la disponibilità al lavoro, quindi l'iscrizione al collocamento mirato ai sensi della L.68/99.

## CATEGORIE PROTETTE

### ⌚ Orfani\* e vedovi di guerra ed equiparati\*\*

- Certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura del Comitato provinciale dell'Opera Nazionale Orfani di guerra presso la Prefettura o dichiarazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nella quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra.

### ⌚ Orfani\* e vedovi di caduti per causa di servizio ed equiparati\*\*

- Dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.



**LEGGE N. 68**

🕒 **Orfani\* e vedovi di caduto per causa di lavoro ed equiparati\*\***

- Dichiarazione dell'INAIL attestante che il decesso è avvenuto per causa di lavoro.

🕒 **Orfani\* e vedovi di vittime del terrorismo della criminalità organizzata e del dovere ed equiparati\*\* e Orfani\* e vedovi equiparati\*\***

- Dichiarazione attestante che il genitore/coniuge è Grande invalido, rilasciata dall'ONIG per gli invalidi militari o civili di guerra, dall'INAIL per gli invalidi del lavoro, o dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza per gli invalidi per servizio purché beneficiari di pensione privilegiata di prima categoria.


Gli orfani e gli equiparati possono iscriversi se minori di età al momento della morte del genitore oppure al momento in cui lo stesso è stato riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

I figli possono iscriversi se minori di età, di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, a 26 anni se studenti universitari al momento riconoscimento di invalidità.

\*\*Gli equiparati orfani e vedove, possono ottenere l'iscrizione in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale.

🕒 **Profughi**


- Attestazione di tale condizione rilasciata dalla Prefettura della provincia di residenza.



**RIFERIMENTI NORMATIVI**

<https://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm>

**Legge 12 marzo 1999, n. 68** "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57.



**TORNA AL SOMMARIO**

	<u>2</u>	PREMESSA
	<u>3</u>	LEGGE N. 104
	<u>11</u>	LEGGE N. 112
	<u>13</u>	LEGGE N. 41
	<u>15</u>	LEGGE N. 328



# Legge 112 del 22 giugno 2016

## “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”

### INTRODUZIONE

La **Legge 112 del 22 giugno del 2016**, comunemente conosciuta come “**Legge sul Dopo di Noi**” riconosce per la prima volta la necessità di **tutelare le persone con disabilità in stato di gravità al momento del decesso dei genitori** o nel caso in cui siano impossibilitati ad occuparsi di loro.

Prevede **azioni** che permettono alle persone con disabilità di **sviluppare il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia** quando i genitori sono ancora in vita, così da poter poi gradualmente permettere alla persona di ricrearsi una propria indipendenza, **evitando l’istituzionalizzazione** e sviluppando un **progetto individuale** per ciascuna persona con disabilità in stato di gravità

### FRUITORI

I destinatari della legge sono i **disabili gravi** di cui: “la disabilità **non è determinata dal naturale invecchiamento** o da patologie connesse alla senilità” e che sono “**prive di sostegno familiare** [...] in quanto alternativamente:

- mancanti di entrambi i genitori;
- con genitori non più in grado di fornire l’adeguato sostegno;
- in vista del venir meno del sostegno familiare.

Rientrano quindi tra i destinatari tutti coloro che hanno una disabilità grave (handicap in gravità) innata o acquisita che non sia la conseguenza del processo di invecchiamento, come ad esempio, chi è affetto da Alzheimer, in quanto soggetti tutelati da altre leggi. Non vi sono vincoli di età per poter rientrare tra i destinatari.

### A QUALI BISOGNI RISPONDE

*“Favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità”.*

*Agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione [...] e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale [...].*

*Definire le “misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori”.*

- **Presa in carico della persona** con disabilità su stato di emergenza ma anche per pianificare un percorso di accompagnamento al distacco graduale dalla famiglia di origine.
- **Ricreare contesti abitativi e familiari** di tipo relazionale con gruppi-appartamento per evitare l’istituzionalizzazione
- **Predisporre da parte della famiglia soluzioni** come assicurazione, trust, vincoli di destinazione nel momento in cui non potrà più prendersi cura del per **garantire l’attuazione della volontà della famiglia** proprio caro.

## LEGGE N. 112

### ITER PROCEDURALE

Iter per accedere al fondo:

- La famiglia o la persona disabile stessa può rivolgersi ai **servizi sociali del territorio** e agli **assistenti sociali** di riferimento per iniziare un progetto individuale nell'ambito del "Durante Noi e Dopo di Noi".
- L'assistente sociale guida e segue la famiglia o la persona disabile nella **presentazione della domanda di progetto individuale alle Società della Salute (SdS)** di riferimento; se già esistente un progetto individuale si farà istanza per implementazione del progetto stesso;
- La persona interessata viene **convocata per una Valutazione Multidimensionale** e per la costruzione di un progetto individuale con relativo budget di progetto;
- A seguito dell'approvazione del progetto vengono **attivate le misure** necessarie, finanziabili attraverso i Fondi previsti dalla Legge n. 112/2016.
- Viene poi effettuato un **monitoraggio e una valutazione** delle misure attivate e loro rivedibilità nell'ottica di un mantenimento nel tempo degli interventi.



### RIFERIMENTI NORMATIVI

L'attuazione delle finalità della presente legge si sviluppa conformemente ai riferimenti normativi di cui sotto:

- **Legge 3 marzo 2009, n.18** "Le Nazioni Unite hanno approvato nel dicembre del 2006 la Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità."
- **Legge 8 novembre 2000, n. 328, art.14.**
- **Decreto dirigenziale n. 11890/2017 Regione Toscana: DGR 753 del 10.07.2017** "Approvazione Avviso pubblico Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".
- **Art.19** "Vita indipendente ed inclusione nella comunità della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità".
- **Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41** "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".

### TORNA AL SOMMARIO



<u>2</u>	PREMESSA
<u>3</u>	LEGGE N. 104
<u>5</u>	LEGGE N. 68
<u>13</u>	LEGGE N. 41
<u>15</u>	LEGGE N. 328



# Legge Regionale 41 del 24 febbraio 2005

## “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”

### INTRODUZIONE

La **Legge Regionale n.41/2005** “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” viene emanata dalla Regione Toscana come risposta regionale alla legge nazionale n.112/2016.

Per stabilire il percorso di accoglienza del bisogno, di valutazione, definizione e attuazione del progetto personalizzato.

Viene integrata e definita nei suoi aspetti più prettamente gestionale - economici (gestione e ripartizione della quota regionale del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) dalla **Legge Regionale n.66/2008** “Fondo Regionale per la non autosufficienza”.

### BISOGNI A CUI LA LEGGE RISPONDE

La **Legge n. 41** è finalizzata alla definizione di un **sistema integrato** di interventi attuabili sul territorio regionale nell’ottica della **tutela dei diritti e dei bisogni dei cittadini**.

Aspetto centrale nella legge è la **definizione di come deve essere organizzato il territorio regionale** nella gestione, erogazione, approvazione dei servizi e degli interventi, definendo responsabilità, doveri e funzioni dei vari organi regionali (dalle province ai comuni, per finire con le zone distretto e i presidi). Uno spazio è dedicato anche all’organizzazione ed al ruolo del privato sociale e del terzo settore.

La legge si occupa inoltre di **definire a chi e in che modo viene conferito il compito di monitorare e verificare gli interventi** proposti a livello delle singole realtà territoriali (Osservatorio sociale regionale).

Il tipo di intervento che la legge si propone di at-

tuare è volto a **promuovere e garantire progetti di sostegno rivolti a tutti i cittadini che si trovano in uno stato di disagio** intesa in senso lato e in particolare a popolazioni con fragilità o particolari condizioni di diversità.

#### Art.1; Comma 2

Per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed alla erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nella vita.

#### Art. 2; Comma 1

Il sistema integrato:

- ha carattere di universalità;
- promuove l’attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali;
- promuove l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, favorendo l’autonomia iniziativa dei cittadini;
- valorizza l’autonomia delle comunità locali.

#### Art. 3; comma 1

Il sistema integrato si realizza secondo i seguenti principi:

- rispetto della libertà e dignità della persona;
- garanzia dell’uguaglianza, delle pari opportunità,
- valorizzazione delle capacità e delle risorse della persona;
- perseguimento della possibilità di scelta tra le prestazioni;
- adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli interventi;

**LEGGE REGIONALE N. 41**

- prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale;
- sostegno all'autonomia delle persone non autosufficienti;
- valorizzazione e sostegno del ruolo peculiare delle famiglie quali luoghi privilegiati per la crescita, sviluppo e cura della persona;

partecipazione attiva dei cittadini nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione anche mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69

- sviluppo e qualificazione degli interventi e dei servizi e valorizzazione delle professioni sociali.

**Art. 4; comma 1**

Il sistema integrato assicura l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, così come definiti dall' articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

**FRUITORI**

Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Toscana.

Gli interventi e i servizi sono estesi anche alle seguenti persone, presenti nel territorio della Regione Toscana:



- **donne straniere** in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
- **stranieri** con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- **richiedenti asilo e rifugiati.**

I **minori** di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato.

Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione hanno diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione e dalle norme internazionali.

Accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema integrato i soggetti:

- in **condizione di povertà** o con reddito limitato o situazione economica disagiata;
- con **incapacità fisica o psichica**, totale o parziale, di provvedere alle proprie esigenze;
- con **difficoltà di inserimento** nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- **sottoposti a provvedimenti** dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali.

**TORNA AL SOMMARIO**

	<u>2</u>	PREMESSA
	<u>3</u>	LEGGE N. 104
	<u>5</u>	LEGGE N. 68
	<u>11</u>	LEGGE N. 112
	<u>15</u>	LEGGE N. 328



# Legge 328 del 8 novembre 2000

## “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

### INTRODUZIONE

La **Legge 328 del 2000** nota come “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce i principi di riferimento per la **realizzazione** a livello del territorio nazionale di un **sistema integrato di interventi e servizi** rivolti ai cittadini.

Regolamenta le **modalità** attraverso cui **tali interventi debbono essere strutturati e realizzati**.

#### Capo I art. 1 comma 1

“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, bisogno, disagio individuale o familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia [...]”

#### Capo I art. 1 comma 3

“La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato [...]”

#### Capo I art. 3 comma 1

“Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse [...] della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni [...]”

### FRUITORI

Nel **Capo I art. 2 comma 3** vengono indicati come aventi diritto alle prestazioni previste dal sistema integrato “I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato de lavoro [...]”

Vengono inoltre stabiliti i criteri di accesso ai servizi e l’universalità del diritto ad usufruire del sistema integrato.

Il **Capo III** articola nel dettaglio la realizzazione di progetti individuali di intervento rivolti nello specifico a:

- **persone disabili (art.14);**
- **persone anziane non autosufficienti (art.15);**
- **famiglia (art.16).**

In modo particolare l’art. 14 “Progetti individuali per le persone disabili” riacchiandosi alla legge 104/92 stabilisce in che cosa consiste il progetto individuale rivolto alla persona con disabilità ed al sostegno del suo nucleo familiare. Vengono qui sottolineati gli aspetti di:

- diagnosi e valutazione funzionale;
- erogazione di servizi alla persona;
- recupero ed integrazione sociale;
- superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

## LEGGE N. 328

## A QUALI BISOGNI RISPONDE

Nel **Capo V art. 22** si fa riferimento a:

- **Misure di contrasto alla povertà**, sostegno al reddito, servizi di accompagnamento con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora.
- **Misure economiche per favorire la vita autonoma** e la permanenza a domicilio di persone totalmente indipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana.
- **Interventi di sostegno per i minori** in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine o l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.



- **Misure per il sostegno delle responsabilità familiari** [...] per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare.
- **Misure di sostegno alle donne in difficoltà** [...].
- **Interventi per la piena integrazione** delle persone disabili [...].
- **Interventi per le persone anziane e disabili** per favorirne la permanenza a domicilio, per inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare nonché per accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali [...].
- **Prestazioni integrate di tipo socioeducativo** per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci.
- **Informazione e consulenza** alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di auto aiuto.

## TORNA AL SOMMARIO



<u>2</u>	PREMESSA
<u>3</u>	LEGGE N. 104
<u>5</u>	LEGGE N. 68
<u>11</u>	LEGGE N. 112
<u>13</u>	LEGGE N. 41